



COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO

Provincia del VERBANO – CUSIO – OSSOLA

VIA SANTA MARIA N° 3 – 28841 ANTRONA SCHIERANCO

Tel 0324 51805
Fax 0324 575953

E-Mail municipio@comune.antronaschieranco.vb.it

C.F. 83001330030
P.IVA 00524500030

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART.20 D.LGS.175/2016

L'anno **duemilaventi** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala consiliare presso l'Edificio Polivalente, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SIMONA CLAUDIO - Presidente	Sì
2. VIROLETTI STEFANO - Consigliere	Sì
3. CARDECCIA ELENA - Consigliere	Giust.
4. VALTERIO LORENZO - Consigliere	Sì
5. FARIOLI MATTEO - Consigliere	Sì
6. SOMMACAL FRANCESCO - Consigliere	Sì
7. VALTERIO MARCELLO - Vice Sindaco	Sì
8. SAVOIA DAVIDE - Consigliere	Sì
9. VALTERIO PIERANGELO - Consigliere	Sì
10. CAROSIO GIULIA - Consigliere	Giust.
11. CENTAMORI STEFANO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale MARINO DOTT.SSA PAOLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SIMONA CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Rilevato che il Comune di Antrona Schieranco con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 25.09.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 17.12.2018;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.12.2019;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che si riassume come segue:

- ACQUA NOVARA VCO S.p.a.: 0,0417% - MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

- CONSERVCO S.p.a.: 0,2415% - MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
- DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI Soc.Cons. a r.l.: 0,2300% - MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
- GRUPPO AZIONE LOCALE LAGHI E MONTI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA S.r.l. consortile: 0,1700% - MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
- SUPEROSSOLA S.r.l.: 0,6700% - MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI, In merito a tale ultima società si rileva quanto segue: l'attività prevalente della società attiene la produzione di energia da fonti rinnovabili, mentre quella secondaria la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane. Relativamente a tale aspetto, con specifico riferimento al fatturato medio, l'art.26 comma 12-*quater* del D.Lgs.175/2016 dispone che: *“Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto”*, e perciò gli esercizi 2017-2021. Il mantenimento viene stabilito previa verifica dei progetti in corso.

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con il seguente risultato della votazione palese, che viene proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti: 8 - Favorevoli: 8 - Astenuti: 0 - Contrari: 0.

D E L I B E R A

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Antrona Schieranco detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
6. Di dichiarare, previa separata votazione e con voto unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to : SIMONA CLAUDIO

IL SEGRETARIO
F.to : MARINO DOTT.SSA PAOLA

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del Decreto Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : SIMONA CLAUDIO

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to : SIMONA CLAUDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13/01/2021 al 28/01/2021, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Antrona Schieranco, lì 13/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:MARINO DOTT.SSA PAOLA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Antrona Schieranco, lì 13-gen-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARINO DOTT.SSA PAOLA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-dic-2020

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Antrona Schieranco, lì 13-gen-2021

F.to : IL SEGRETARIO COMUNALE